



## CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

*Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)*

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 11 del 08/06/2023**

### **AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 20.06.2023-20.06.2026 ALLA SOCIETA' ASSITECA SPA**

#### **IL DIRETTORE**

#### **PRESO ATTO che:**

- per legge dal 01/01/2013 le Autorità d'ambito territoriale ottimale istituite con legge regionale n. 5/98 sono soppresse (art. 2, comma 186-bis, della L.191/2009 termine da ultimo prorogato dall'art. 13, c.2, L. 14/2012 di conversione del D.L. 216 del 29/12/2011);
- la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 52 del 31/12/2012, all'art. 3 ha disciplinato l'istituzione di nuovi enti (i Consigli di bacino) non derivanti da processi di accorpamento o fusione delle preesistenti Autorità, che come detto sono soppresse;
- la formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo è avvenuta in data 29/10/2012 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istitutiva;
- in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato Istituzionale e del Presidente;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Consiglio di bacino "Valle del Chiampo", costituitosi nella forma di "convenzione" tra gli Enti Locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo", è Ente pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico Integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del Servizio medesimo nel territorio di competenza;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Consiglio di bacino "Valle del Chiampo", costituitosi nella forma di "convenzione" tra gli Enti Locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo", è Ente pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico Integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del Servizio medesimo nel territorio di competenza;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, in particolare con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
- la problematica della materia assicurativa rende sempre più frequente il ricorso da parte degli Enti Pubblici alla collaborazione del broker assicurativo allo scopo di avvalersi di una figura che risulti idonea a soddisfare d'interesse dell'Amministrazione, soprattutto nel caso in cui la stessa non disponga al proprio interno di professionalità in grado di svolgere correttamente la suddetta attività;
- l'apporto e le competenze tecniche del broker appaiono pertanto utili alla valutazione e allo studio delle necessità della Società, al fine di sottoporre a quest'ultimo le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- l'attività di brokeraggio non è direttamente onerosa per la Società, poiché è remunerata per il tramite della Compagnia di assicurazione con la quale viene stipulato.

**DATO ATTO CHE** la società ASSITECA S.P.A., avente sede legale in via Costanza Arconati, 1 – 20135 Milano (C.F. e P.IVA n. IT09743130156), ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Ente, dando atto che i compensi dovuti al Broker assicurativo resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e pertanto nulla sarà dovuto dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo al Broker per le attività previste dal disciplinare allegato alla presente determinazione. A tal proposito, le provvigioni percepite dal Broker saranno calcolate sulla base di una commissione media di mercato.

**RITENUTO** opportuno, prevedere la stipula delle apposite polizze di assicurazioni e di avvalersi di un qualificato servizio di brokeraggio in quanto:

- la gestione delle polizze assicurative dell'Ente è attività che richiede una particolare specializzazione e competenza professionale e necessità di conoscenze e competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico, che solo ditte specializzate nel settore possono assicurare;
- il servizio di assistenza riguarda in particolar modo la determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, l'individuazione della migliore compagnia di assicurazione, la successiva gestione delle polizze compresa la trattazione dei sinistri;

**PRESO ATTO** che ad Assiteca è stato affidato l'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo con delibera n. 16 del 11.04.2017 del Comitato istituzionale e poi successivamente prorogato negli anni;

**ACCERTATO**, pertanto, che il livello di soddisfazione maturato in questi anni dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è in grado di giustificare l'affidamento diretto al contraente uscente;

**PRESO ATTO CHE** ASSITECA Spa ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di brokeraggio alle medesime condizioni del precedente rapporto contrattuale;

**CONSIDERATO** che appare opportuno e rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa affidare il servizio in esame alla medesima società ASSITECA SpA con sede legale a Milano stante la conoscenza della realtà in cui il Consiglio di Bacino opera;

**DATO ATTO** che il presente incarico verrà remunerato dalle compagnie di assicurazione aggiudicatrici dei servizi assicurativi;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'affidamento di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dall'art 51 co. 2 del Decreto Legge 77/2021, in quanto l'importo complessivo per la prestazione per il periodo inferiore alla soglia di euro 140.000,00 prevista da tale norma;
- Tale importo non è a carico del bilancio dell'Ente ma viene corrisposto dalle Compagnie di assicurazione affidatarie delle polizze assicurative;

**VISTO** l'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici- che prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato;

**RITENUTO** che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

**RITENUTA E ATTESTATA** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

**RITENUTA E ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RITENUTA E ACCERTATA**, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013, c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all'art. 2, c. 3 espressamente prevede "Le pubbliche amministrazioni (omissis) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti

dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

**VISTA** la L. n. 136/2010, inerente le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed avente indicazioni operative nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

**RICHIAMATE :**

- la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7, del 21 dicembre 2022, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2023-2025 ed il Documento Unico di programmazione;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18, del 21 dicembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio 2023-2025;

**VISTO** il TUEL 18.08.2000, n. 267;

**D E T E R M I N A**

Per tutti i motivi espressi in narrativa e qui dati per integralmente riportati:

1. di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente per il periodo dal 20.06.2023-20.06.2026 alla società ASSITECA S.p.A. con sede legale in via Costanza Arconati, 1 – 20135 Milano (C.F. e P.IVA n. IT09743130156);
2. di dare atto che l'importo complessivo del servizio è calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo una provvigione calcolata sulla base di una commissione media di mercato;
3. di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al Broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte e da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione;
4. di attestare, ai fini del controllo di cui all'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto;
5. di trasmettere copia della presente alla società Assiteca Spa con sede legale in via Costanza Arconati, 1 – 20135 Milano (C.F. e P.IVA n. IT09743130156).

**Arzignano, lì 08/06/2023**

IL DIRETTORE  
MAULE ALESSANDRA / InfoCamere S.C.p.A.  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

---

**Visto** del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria impegno indicato nel dispositivo.

**Arzignano, lì 08/06/2023**

IL DIRETTORE  
MAULE ALESSANDRA / InfoCamere S.C.p.A.  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)